

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N. 76
del 10.10.2016

OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento diretto in convenzione ai sensi dell'art. 5 , comma 1, L.381/91 della gestione del servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scuola materna periodo 19.10.2016-15.06.2017 Approvazione schema convenzione. Impegno di spesa . CIG. **ZA31C5FCA8**

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 12.07.2016 resa immediatamente eseguibile, con la quale veniva dato mandato al Servizio Affari Generali di procedere alla gestione del servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scuola materna tramite affidamento diretto in convenzione a Cooperative sociali di tipo B costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8.11.1991 n. 381 e L.R. 17.08.2009 n.28, le quali garantiscono l'inserimento lavorativo delle persone in situazioni di svantaggio sociale;

Considerato, come previsto dall'art. 5 della legge 381 del 8.11.1991 ad oggetto "Disciplina delle cooperative sociali", che è consentito agli Enti pubblici stipulare convenzioni con cooperative sociali di tipo "B" per la fornitura di servizi, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione;

Preso atto che tali cooperative hanno di base gli stessi fini degli enti locali in quanto "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini" (art. 1 L.381/91);

Dato atto che gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la fornitura di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché - si ribadisce - tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

Richiamata la delibera dell'ANAC 32 del 20 Gennaio 2016 con la quale vengono fornite "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali che stabilisce:

- che le Amministrazioni hanno l'obbligo di procedere ad un'adeguata programmazione delle risorse e degli interventi sociali, da effettuarsi con il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati a ciò deputati, partendo dalla analisi storica della domanda, integrata da proiezioni sui possibili fabbisogni futuri;
- che le Amministrazioni devono adottare metodi di selezione che prevedano l'accertamento del possesso di requisiti di affidabilità morale e professionale in capo all'affidatario;
- che le Amministrazioni possono procedere in deroga alla disciplina generale in materia di contratti pubblici, per l'affidamento di servizi a Cooperative Sociali di tipo B;
- che la deroga è finalizzata a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate ed è prevista solo per gli affidamenti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla

soglia comunitaria;

Che il valore contrattuale dell'affidamento del servizio in oggetto, non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla trattativa diretta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che sul territorio di Fagnano Castello risulta operante la Cooperativa Sociale di tipo b) V.P.B. con sede operativa a Cerzeto, Via Roma snc, P.I. 03161910785, che ha fornito analogo servizio per l'anno scolastico 2015-2016 in maniera inappuntabile e fornendo le professionalità necessarie, la quale si è dichiarata disponibile a continuare ad offrire i propri servizi;

Dato atto che la Cooperativa Sociale V.P.B. con sede a Cerzeto è iscritta al REA CS 215203 e all'Albo Società Coopetrative A216026 e che la stessa nei precedenti rapporti con l'Amministrazione ha sempre dimostrato efficacia ed efficienza nel gestire i servizi ed economicità nella gestione complessiva;

Che dunque la Cooperativa Sociale V.P.B. presenta capacità, esperienze, professionalità ed un'organizzazione efficiente tali da garantire un servizio di qualità a prezzo conveniente;

Che la Cooperativa si è dichiarata disponibile per lo svolgimento del servizio in parola ad offrirlo al prezzo complessivo ritenuto congruo e congruente con il servizio richiesto di € 21.000,00 oltre iva;

Valutata pertanto l'opportunità di affidare ex-art. 5 della legge 381/91 alla Cooperativa Sociale di tipo b) V.P.B. con sede operativa a Cerzeto, Via Roma snc, P.I. 03161910785, il servizio di preparazione e somministrazione pasti refezione scuola materna periodo 19.10.2016-15.06.2017 al prezzo concordato di € 21.000,00 oltre IVA ed ai reciproci obblighi determinati nella convenzione sottoscritta dalle parti;

Ritenuto opportuno approvare, quale allegato al presente provvedimento lo schema tipo di convenzione per l'affidamento diretto da parte di questa Amministrazione di servizi alla Cooperativa Sociale di tipo b) V.P.B, così come previsto dall'attuale normativa anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione;

Verificata altresì la regolarità contributiva della Cooperativa mediante acquisizione del DURC ;

Visto l'art. 5 della Legge 381/91;

Viste le linee guida dell'Autorità di Vigilanza per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n.381/91;

Visto il vigente regolamento dei lavori e servizi in economia;

Vista la legge Regionale del 17.08.2009 n.28;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.05.2016 di approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il decreto sindacale, n. 9 Del 1.10.2016, con il quale il sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del D.Lgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali;

Dato atto che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 153, c. 5, DLgs 267/2000.

Visto il DLgs 267/2000.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto.

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare seguito a quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12.07.2016;

Di approvare lo schema tipo della convenzione da utilizzare per l'affidamento diretto del servizio sopra indicato nella formulazione allegata alla presente determinazione;

Di affidare alla Cooperativa Sociale V.P.B. con sede a Cerzeto, Via Roma snc, P.I. 03161910785 in deroga alle normative in materia di appalti pubblici ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 381/91 per l'importo di € 21.850,00 (iva inclusa) il servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scuola materna per il periodo 19.10.2016-15.06.2017, per cinque giorni alla settimana;

Di impegnare nei confronti Cooperativa Sociale V.P.B. la spesa complessiva di € 21.850,00 (ventunottocentocinquanta/00), ai sensi dell'art. 183, del DLgs 267/2000, sull'intervento 1.04.05.03 (cap. 1416/1), del bilancio pluriennale 2016-2017,

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

SCHEMA

CONVENZIONE

**TRA COMUNE DI FAGNANO CASTELLO E V.P.B. COOPERATIVA SOCIALE AI
SENSI LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 2009, N.28, ART. 15 .**

Il Comune di Fagnano Castello, in applicazione dei principi contenuti nella Legge Regionale 17 agosto 2009, n.28, art. 15, stipula la presente convenzione con la Cooperativa Sociale V.P.B. di Cerzeto di cui alla lettera b) dell'art.1 della Legge 381/91.

In data _____ ottobre dell'anno duemilasedici tra Il Comune di Fagnano Castello (che di seguito per brevità sarà chiamato "Ente") con sede a Fagnano Castello Codice Fiscale 00263860785 rappresentato _____, abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

e

la V.P.B. Cooperativa sociale (che di seguito per brevità sarà chiamata "Cooperativa"), con sede a Cerzeto via Roma s.n.c. Codice Fiscale 03161910785 iscritta nella sezione " b " al n A216026 dell'Albo Nazionale delle Cooperative , nella persona di _____, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/1991

PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, l'Ente ha ritenuto con atto delibera di Giunta Comunale n. 64 dell'12.07.2016 di procedere alla stipula con la Cooperativa di una convenzione;
- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi:

- favorire il recupero ed il reinserimento sociale attraverso l'avvio ad una attività lavorativa opportunamente finalizzata, affidando alcuni servizi di competenza comunale alla Cooperativa Sociale "V.P.B.", la quale si impegna ad organizzare l'attività lavorativa, impegnando in essa persone in condizioni di emarginazione sociale;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto che con tale affidamento si ritiene di promuovere una politica sociale finalizzata all'inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e che la scelta è motivata dal fatto che il Comune e la Cooperativa, a livello rispettivamente istituzionale e sociale, sono espressione della medesima comunità cui compete il dovere di tutelare i soggetti più deboli ;
- che la Cooperativa sociale è stata individuata a seguito di trattativa diretta conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge, tra l'altro, le seguente attività

1) gestione della mensa scolastica;

-

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

È affidato alla Cooperativa lo svolgimento delle seguenti attività:

- servizio preparazione pasti refezione scolastica.

verso pagamento del corrispettivo determinato dall'art. 6 della presente convenzione.

Art. 2 - Durata

La convenzione ha durata dal _____ al _____.

Art. 3 – Requisiti della Cooperativa

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli artt. 11-septies, 11 – undicies e 223-terdecies, comma 1, disp. Att. C.c. dell'Albo Nazionale delle cooperative con il numero A21606 e di

aver presenti, nella compagine lavorativa, persone svantaggiate nelle misure minime previste dalla L. 381/91

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

Art. 4 - Responsabile dell'attuazione della convenzione

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione _____ cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 5 – Modalità di rapporto con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l'Ente inerente la prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto da _____ e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, da _____, quale responsabile sociale degli inserimenti.

Art. 6 - Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna a riconoscere alla Cooperativa Sociale il corrispettivo complessivo di € _____ iva inclusa, da corrispondere mensilmente entro il 20 del mese;
Per ritardati pagamenti l'Ente si impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n.231.

Art. 7 - Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa sociale si impegna:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- b) ad applicare a favore **dei lavoratori dipendenti** condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- c) ad applicare per tutte le **persone svantaggiate inserite** le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato

dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;

- d) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- e) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
- f) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto j);
- g) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

Art. 8 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa sociale.

Art. 9 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa sociale;
- grave inadempimento dell'Ente;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 6;

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 10 - Controversie

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Cosenza.

Art. 11 – Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Art. 12 – Registrazione convenzione

La presente convenzione firmata dalle parti sarà registrata solo in caso d'uso.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale

Per l'Ente

Il Responsabile del Servizio
